Deliberazione 11 giugno 2008 - ARG/elt 77/08

<u>Criteri per il riconoscimento, ai sensi del Titolo II, punto 7bis, del provvedimento</u> Cip n. 6/92, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 giugno 2008

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95 (di seguito: legge n. 481/95);
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: direttiva 2003/87/CE);
- il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6/92, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: dPR n. 445/00);
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 23 febbraio 2006 (di seguito: decreto 23 febbraio 2006);
- il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216/06, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo n. 216/06);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, allegato alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: Testo Integrato Trasporto);
- la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04 (di seguito: deliberazione n. 60/04):
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2006, n. 178/06 (di seguito: deliberazione n. 178/06);
- la decisione di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012 approvata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 216/06 (di seguito: decisione di assegnazione per il periodo 2008-2012);
- il documento per la consultazione 15 novembre 2006, recante "Orientamenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di definizione dei criteri per il riconoscimento, ai sensi del titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip n. 6/92,

- degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE" (di seguito: documento per la consultazione 15 novembre 2006);
- le osservazioni al documento per la consultazione 15 novembre 2006 pervenute all'Autorità;
- la lettera del 20 novembre 2007, prot. Autorità n. RM/M07/5520, con cui l'Autorità ha chiesto al Consiglio di Stato, tra l'altro, un parere sul riconoscimento, ai sensi del Titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip n. 6/92, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE (di seguito: lettera del 20 novembre 2007);
- il parere n. 4390/2007 rilasciato dalla sezione terza del Consiglio di Stato in data 27 maggio 2008 (di seguito: parere n. 4390/2007).

Considerato che:

- la direttiva 2003/87/CE, al fine di promuovere la riduzione di emissioni di gas serra secondo criteri di efficienza economica, ha istituito un meccanismo di tipo "cap & trade" per il quale, tra l'altro, è previsto un duplice obbligo per gli impianti da essa regolati:
 - a) la necessità di possedere un permesso per ogni tonnellata di gas serra emessa in atmosfera, espressa in termini di tonnellate di CO₂ equivalente; parte di tali permessi vengono assegnati a titolo gratuito dal Governo nazionale tramite un Piano Nazionale d'Assegnazione (quote assegnate);
 - b) l'obbligo di rendere un numero di quote d'emissione corrispondenti alle tonnellate di gas serra espresse in tonnellate di CO₂ equivalente (quote rese) complessivamente emesse nel periodo di assegnazione;
- nel caso in cui il numero delle quote assegnate risulti, al termine del periodo di assegnazione, maggiore del numero di quote rese, i produttori possono valorizzare a proprio beneficio le quote eccedentarie di cui dispongono;
- nel caso in cui il numero delle quote assegnate risulti, al termine del periodo di assegnazione, minore del numero di quote rese, i produttori debbono approvvigionarsi sul mercato di quote di emissione sufficienti a coprire tale difetto, trovandosi a sostenere costi aggiuntivi conseguenti all'applicazione della direttiva 2003/87/CE;
- il titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip n. 6/92 prevede che il prezzo di cessione definito dal medesimo provvedimento venga aggiornato anche a seguito di modifiche normative che comportino maggiori costi o costi aggiuntivi;
- l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip n. 6/92 comporta, comunque, un incremento degli oneri a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto, alimentato dalla componente tariffaria A3;
- il riconoscimento degli oneri conseguenti all'applicazione della direttiva 2003/87/CE, ai sensi del predetto titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip n. 6/92 debba avvenire sulla base di criteri che permettano di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei produttori con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, come previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95;
- l'Autorità, con il documento per la consultazione 15 novembre 2006, ha espresso le proprie proposte in materia di definizione dei criteri per il riconoscimento, ai sensi

- del titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip n. 6/92, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE;
- i soggetti interessati, in risposta al documento per la consultazione 15 novembre 2006, hanno manifestato un generale parere favorevole ai principi esposti nel medesimo documento, richiedendo, tra l'altro, che:
 - il riconoscimento degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE sia effettuato valorizzando annualmente (anziché al termine di ogni periodo di assegnazione) la differenza tra il numero di quote rese e il numero di quote assegnate alla media dei valori annuali delle quote di emissione, al fine di dare certezza agli operatori del settore e per evitare sopravvenienze attive/passive dopo vari anni sia dal punto di vista contabile che finanziario;
 - ai fini del calcolo del valore riconosciuto per quota di emissione, si faccia riferimento alla media aritmetica e non alla media ponderata sulle quantità giornaliere scambiate nei mercati di riferimento, poiché l'applicazione di una media aritmetica costituirebbe un meccanismo più facilmente gestibile e prevedibile;
 - ai fini del calcolo del valore riconosciuto per quota di emissione si faccia riferimento non solo alle contrattazioni EUA (*European Union Allowance*) spot, come risultanti in una o in più sedi organizzate europee di negoziazione dei titoli di emissione, ma anche ai titoli CER (*Certified Emission Reduction*) ed ERU (*Emission Reduction Unit* derivanti da progetti internazionali *Clean Development Mechanism e Joint Iimplementation*) inclusi quelli disponibili presso l'*Italian Carbon Fund*. Tuttavia altri produttori titolari di impianti Cip n. 6/92 ritengono tali crediti difficilmente accessibili e ritengono i relativi mercati troppo poco liquidi. Pertanto tali produttori ritengono preferibile l'utilizzo delle sole contrattazioni EUA e non anche dei titoli CER ed ERU, soprattutto con riferimento al primo periodo di assegnazione.

Considerato che:

- l'Autorità, con lettera del 20 novembre 2007, ha richiesto al Consiglio di Stato, tra l'altro, un parere sul riconoscimento, ai sensi del Titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip n. 6/92, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE e, in particolare, se:
 - a) il Titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip n. 6/92 si applica anche per riconoscere gli oneri derivanti dall'applicazione di una normativa comunitaria quale la direttiva 2003/87/CE;
 - b) il Titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip n. 6/92 si applica limitatamente ai primi otto anni di esercizio durante i quali viene riconosciuta l'ulteriore componente di cui al Titolo II, punto 3, del provvedimento Cip n. 6/92 al fine di coprire i maggiori costi di investimento ovvero se sia legittimo estendere il riconoscimento dei maggiori costi per l'intera durata delle convenzioni di cessione destinata;
- il Consiglio di Stato, con parere n. 4390/2007, ha ritenuto opportuno che l'Autorità, per l'intera durata delle convenzioni di cessione destinata Cip n. 6/92, provveda al riconoscimento degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE, secondo criteri idonei a incentivare i produttori a negoziare in maniera efficiente i

titoli di emissione di CO2, con l'obiettivo di minimizzare l'entità dei maggiori oneri posti a carico dei clienti finali.

Considerato che:

- durante il primo periodo di assegnazione, compreso tra il 2005 e il 2007, i titoli CER ed ERU (derivanti da progetti internazionali Clean Development Mechanism e Joint Implementation) sono stati scambiati in quantità molto contenute e, con riferimento ai primi, solo a partire dal 2007 nell'ambito di mercati organizzati;
- durante il secondo periodo di assegnazione, compreso tra il 2008 e il 2012, ai sensi della decisione di assegnazione per il periodo 2008-2012, i produttori titolari di impianti termoelettrici, al fine del rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di CO2, potranno utilizzare complessivamente i titoli CER ed ERU in numero pari, al massimo, al 19,3% delle quote assegnate;
- per l'anno 2008, alla data di approvazione del presente provvedimento, tra i titoli derivanti da progetti internazionali, sono scambiati sui mercati organizzati solo i titoli CER sulla base di contratti futures.

Ritenuto opportuno:

- riconoscere, ai sensi del titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip n. 6/92, gli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE limitatamente all'energia elettrica ceduta al Gestore dei servizi elettrici-GSE S.p.A. (di seguito: GSE), nell'ambito di convenzioni di cessione destinata ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92;
- prevedere che il numero di quote di emissione ammesse al riconoscimento degli oneri per ogni impianto sia correlato, in ciascun anno solare, alla differenza, se positiva, tra il numero di quote rese e il numero di quote assegnate nell'anno;
- evitare un riconoscimento "a piè di lista" dei costi sostenuti, indirizzando invece i produttori verso una contrattazione efficiente delle quote di emissione, con riferimento all'andamento dei mercati sovranazionali;
- definire, pertanto, un valore riconosciuto per ogni quota di emissione che:
 - per il primo periodo di assegnazione, compreso tra il 2005 e il 2007, tenga conto delle medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei crediti EUA di emissione di CO₂ registrati, con riferimento a ciascun anno, nei principali mercati spot europei, come individuati, per la stessa finalità, nella deliberazione n. 178/06; con ciò escludendo il riferimento ai prezzi medi di negoziazione dei titoli CER ed ERU che sono stati scambiati in quantità molto contenute e, per i primi, solo a partire dal 2007 nell'ambito di mercati organizzati;
 - per il secondo periodo di assegnazione, compreso tra il 2008 e il 2012, tenga conto sia delle medie aritmetiche dei prezzi di chiusura EUA dei crediti di emissione di CO₂, sia delle medie aritmetiche dei prezzi di chiusura dei titoli CER ed ERU registrati, con riferimento a ciascun anno, nei principali mercati organizzati europei; e che, in particolare, si valorizzi alla media dei prezzi di negoziazione dei titoli CER ed ERU il numero massimo di quote che ogni produttore può acquistare ricorrendo ai titoli CER ed ERU (pari al 19,3% del numero di quote assegnate), al fine di promuovere l'utilizzo, da parte dei

produttori titolari degli impianti termoelettrici in oggetto, dei titoli CER ed ERU in numero pari al massimo consentito;

- prevedere che, per il secondo periodo di assegnazione, i mercati e i contratti di riferimento siano individuati annualmente, entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello rilevante ai fini del riconoscimento degli oneri, tenendo conto dei volumi scambiati e del grado di standardizzazione dei contratti negoziati che attualmente risulta essere in forte evoluzione;
- prevedere che gli oneri riconosciuti siano quelli che complessivamente derivano dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE durante ciascun periodo di assegnazione, poiché l'assegnazione delle quote di emissione, che pur avviene annualmente, riguarda un periodo pluriennale e poiché ogni produttore ha la facoltà di utilizzare le quote assegnate in un dato anno anche negli anni successivi, comunque nell'ambito del medesimo periodo di assegnazione;
- prevedere, per quanto detto al precedente alinea, che, qualora al termine di un anno il numero di quote di emissione assegnate sia superiore al numero delle quote rese, il valore attribuito alla differenza tra le quote assegnate e quelle rese venga portato a compensazione di eventuali oneri da riconoscere, in applicazione al presente provvedimento negli anni successivi che appartengono al medesimo periodo di assegnazione

DELIBERA

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui al provvedimento Cip n. 6/92, le definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE, nonché le seguenti:
 - a) **quota di emissione** di CO₂ è una quota per l'emissione di una tonnellata di gas serra che può essere acquistata o venduta nell'ambito del sistema di scambi europeo istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE;
 - b) **quote assegnate** sono le quote di emissione di cui il produttore dispone per ogni impianto;
 - c) **quote rese** sono le quote di emissione che il produttore, per ogni impianto, è tenuto a restituire sulla base delle emissioni effettive di gas serra, ai sensi della direttiva 2003/87/CE;
 - d) **numero di quote scoperte** è la differenza annuale, se positiva, tra il numero di quote rese e il numero di quote assegnate;
 - e) **primo periodo di assegnazione** è il periodo compreso tra il 2005 e il 2007, durante il quale le quote di emissione sono state assegnate, per ogni impianto, dal decreto 23 febbraio 2006;
 - f) **secondo periodo di assegnazione** è il periodo compreso tra il 2008 e il 2012, durante il quale le quote di emissione sono state assegnate, per ogni impianto, con la decisione di assegnazione per il periodo 2008-2012;

g) **periodo di diritto al riconoscimento degli oneri** è il periodo intercorrente tra l'1 gennaio 2005 e la data di scadenza della convenzione di cessione dell'energia elettrica ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92.

Articolo 2

Oggetto del provvedimento ed ambito di applicazione

- 2.1 Con il presente provvedimento, vengono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento, ai sensi del titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip n. 6/92, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE, limitatamente all'energia elettrica ceduta al GSE ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92, nell'ambito di convenzioni di cessione destinata e nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2005 e il 31 dicembre 2012.
- 2.2 Condizione necessaria per il riconoscimento degli oneri di cui al presente provvedimento, è l'invio, alla Direzione Mercati dell'Autorità, per ogni impianto, di un'unica istanza riferita all'intero periodo di diritto al riconoscimento degli oneri di cui al comma 2.1. L'istanza include una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante, ai sensi degli articoli 21, 38 e 47 del dPR n. 445/00, in cui si dia evidenza dei requisiti di cui al comma 2.1.
- 2.3 Ai fini del riconoscimento degli oneri di cui al presente provvedimento, i soggetti che hanno presentato l'istanza di cui al comma 2.2 devono inviare alla Direzione Mercati dell'Autorità, per ogni anno solare e per ogni impianto, non appena disponibili, i seguenti dati e informazioni:
 - a) numero di quote assegnate per l'anno solare in oggetto e per l'intero periodo di assegnazione;
 - b) numero di quote rese nell'anno solare in oggetto;
 - c) coefficiente emissivo medio di gas serra, espresso in g/kWh, dei tre anni solari precedenti a quello in oggetto, specificando i parametri utilizzati per il calcolo;
 - d) data di termine del periodo di diritto al riconoscimento degli oneri;
 - e) quantità di energia elettrica netta, espressa in GWh, prodotta dall'impianto nell'anno solare in oggetto;
 - f) quota dell'energia elettrica di cui alla precedente lettera e), espressa in GWh, ceduta al GSE ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92, nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, nell'anno solare in oggetto;
 - g) attestato di verifica della dichiarazione riguardante le emissioni rilasciate dall'impianto, rilasciato da un verificatore accreditato secondo quanto previsto all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 216/06.
- 2.4 La Direzione Mercati dell'Autorità verifica i dati ricevuti, richiedendo, se necessario, ulteriori elementi.

Articolo 3

Numero di quote di emissione ammesse annualmente al riconoscimento

3.1 Il numero di quote di emissione ammesse al riconoscimento degli oneri per ogni impianto, espresso in tonnellate di CO₂ equivalente, è pari, in ciascun anno solare, al prodotto tra:

- a) il numero di quote scoperte e
- b) il minimo tra 1 e il rapporto tra la quantità di energia elettrica ceduta al GSE ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92, nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, e la quantità di energia elettrica netta complessivamente prodotta.

Articolo 4

Valore riconosciuto annualmente per ogni quota di emissione durante il primo periodo di assegnazione

- 4.1 Il valore, espresso il euro/t, riconosciuto per quota di emissione durante il primo periodo di assegnazione è pari, per ogni anno solare, al minor valore tra le medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli spot EUA (*European Union Allowance*) calcolate, con riferimento all'anno in oggetto, per ciascuno dei seguenti mercati e prodotti:
 - a) BlueNext / spot EUA 2005-2007;
 - b) EEX European Energy Exchange / spot EUA 2005-2007;
 - c) Nord Pool /spot (day ahead) EUA 2005-2007.

Nel calcolo delle medie sono esclusi i prezzi relativi alle sessioni in cui i volumi scambiati sono nulli.

4.2 Nell'anno solare in cui termina il diritto al riconoscimento degli oneri, ai fini del calcolo di cui al comma 4.1, si considerano solo i prezzi di chiusura giornalieri registrati nei mercati regolamentati e per i prodotti di cui al medesimo comma nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il giorno in cui termina il diritto al riconoscimento degli oneri.

Articolo 5

Valore riconosciuto annualmente per ogni quota di emissione durante il secondo periodo di assegnazione

- 5.1 I valori, espressi il euro/t, riconosciuti per quota di emissione durante il secondo periodo di assegnazione sono pari, in ogni anno solare, a:
 - P_{FLEX}, limitatamente ad un numero di quote pari al minimo tra il numero di quote di emissione ammesse al riconoscimento di cui al comma 3.1 e il 19,3% del numero di quote assegnate moltiplicato per il rapporto di cui al comma 3.1, lettera b);
 - P_{EUA}, limitatamente ad un numero di quote pari all'eventuale differenza positiva tra il numero di quote di emissione ammesse al riconoscimento di cui al comma 3.1 e il 19,3% del numero di quote assegnate moltiplicato per il rapporto di cui al comma 3.1, lettera b),

dove:

- P_{FLEX} è il minor valore tra le medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli CER (*Certified Emission Reduction*) ed ERU (*Emission Reduction Unit*) calcolate, con riferimento all'anno in oggetto, per ciascuno dei mercati regolamentati e dei prodotti di cui al punto 5.3;
- P_{EUA} è il minor valore tra le medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA (*European Union Allowance*) calcolate, con riferimento all'anno in oggetto, per ciascuno dei mercati regolamentati e dei prodotti di cui al punto 5.3.

- Nel calcolo delle medie sono esclusi i prezzi relativi alle sessioni in cui i volumi scambiati sono nulli.
- 5.2 Nell'anno solare in cui termina il diritto al riconoscimento degli oneri, ai fini del calcolo di cui al comma 5.1, si considerano solo i prezzi di chiusura giornalieri registrati nei mercati regolamentati e per i prodotti di cui al comma 5.3 nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il giorno in cui termina il diritto al riconoscimento degli oneri
- 5.3 I mercati e i prodotti di riferimento sono individuati dall'Autorità con proprio provvedimento entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello rilevante ai fini del riconoscimento degli oneri, tenendo conto dei volumi scambiati e del grado di standardizzazione dei prodotti negoziati.
- 5.4 Con riferimento all'anno 2008, i mercati e i prodotti di riferimento per il calcolo di P_{EUA} sono:
 - a) EEX European Energy Exchange, contratto EUA Future dicembre 2008;
 - b) ECX European Climate Exchange, contratto EUA Future dicembre 2008;
 - c) Nord Pool ASA, contratto EUA Future dicembre 2008.

Con riferimento all'anno 2008, i mercati e i prodotti di riferimento per il calcolo di P_{FLEX} sono:

- a) EEX European Energy Exchange, contratto CER Future dicembre 2008;
- b) ECX European Climate Exchange, contratto CER Future dicembre 2008;
- c) Nord Pool ASA, contratto CER Future dicembre 2008.

Articolo 6

Riconoscimento complessivo degli oneri per periodo di assegnazione

- 6.1 Gli oneri complessivamente riconosciuti per ogni impianto sono annualmente pari:
 - durante il primo periodo di assegnazione, al prodotto tra il numero delle quote di emissione ammesse al riconoscimento di cui all'articolo 3 e il valore annuale riconosciuto per ogni quota di emissione di cui all'articolo 4;
 - durante il secondo periodo di assegnazione, al prodotto tra il numero delle quote di emissione ammesse al riconoscimento di cui all'articolo 3, suddivise secondo quanto previsto dal comma 5.1, e i corrispondenti valori annuali riconosciuti per ogni quota di emissione di cui all'articolo 5.
- 6.2 Qualora, al termine di un anno, il numero di quote di emissione assegnate sia maggiore del numero di quote rese, l'importo pari al prodotto tra:
 - la differenza tra il numero di quote di emissione assegnate e il numero di quote di emissione rese, moltiplicata per il rapporto di cui al comma 3.1, lettera b) e
 - il valore annuale di cui all'articolo 4 per il primo periodo di assegnazione, ovvero il valore P_{EUA} di cui all'articolo 5 per il secondo periodo di assegnazione,
 - viene portato a compensazione di eventuali oneri da riconoscere per lo stesso impianto, in applicazione al presente provvedimento, negli anni successivi che appartengono al medesimo periodo di assegnazione.
- 6.3 Viene dato mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità per gli atti necessari al riconoscimento degli oneri ai sensi del presente provvedimento, tenendo conto, caso per caso, delle risultanze delle verifiche effettuate ai sensi della deliberazione n. 60/04 ed informando l'Autorità dell'entità degli oneri complessivamente riconosciuti. L'entità degli oneri riconosciuti per ogni impianto

- ai sensi del presente provvedimento viene comunicata al produttore interessato, alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico e al GSE.
- 6.4 Il rimborso degli oneri riconosciuti ai sensi del presente provvedimento viene operato dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico a valere sul Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto.
- 6.5 Il riconoscimento degli oneri, ai sensi del presente provvedimento, viene effettuato su base annuale, fatte salve le eventuali compensazioni derivanti dall'applicazione del comma 6.2.

Articolo 7

Disposizioni finali

- 7.1 Con successivo provvedimento sono definiti i criteri e le modalità per il riconoscimento, ai sensi del titolo II, punto 7bis, del provvedimento Cip n. 6/92, degli oneri derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE, limitatamente all'energia elettrica ceduta al GSE ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92 nell'ambito di convenzioni di cessione destinata, per il periodo successivo al 31 dicembre 2012.
- 7.2 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.

11 giugno 2008 Il Presidente: Alessandro Ortis